DeJure
Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 28/11/2017, n. 28321

Se vengono erogate prestazioni di natura solo socio assistenziale e non sanitaria il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti

Qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” con quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2018

 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2025